



A Depeto A/el  
n. 59996/38388  
di Reg.

STATUTO SOCIALE

TITOLO 1

(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)

ARTICOLO 1

1. E' costituita una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata "Area Blu S.p.A."

2. La società è espressione organizzata dagli Enti Locali, per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, di attività strumentali e funzionali agli Enti locali stessi ed a loro forme consortili. La società è espressione della collaborazione di pubbliche amministrazioni, portatrici di interessi omogenei, per la produzione di beni, servizi ed attività strettamente necessari al perseguimento delle loro attività istituzionali ed opera in regime di affidamento diretto nei settori della gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, edifici ed immobili, infrastrutture ed aree pubbliche, dei servizi connessi alla gestione della mobilità, delle linee viarie, della sicurezza stradale e della sosta di veicoli.

ARTICOLO 2

1. La società ha sede legale in Imola all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. Per deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o sopresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti purché nel territorio degli enti pubblici soci.

ARTICOLO 3

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

1. La Società è struttura organizzativa degli enti locali soci e di loro forme consortili purché a totale partecipazione pubblica, mediante la quale essi provvedono in forma unitaria ed integrata agli interventi di loro competenza relativi alla realizzazione, riqualificazione, progettazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti soci, all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità e sicurezza urbana.

2. In particolare, Area Blu S.p.A., su incarico degli enti pubblici soci, effettua i compiti di cui al comma 1 con riguardo a:

- realizzazione, organizzazione, progettazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:

a) opere stradali (ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale), di opere civili e tecnologiche;

b) impianti sportivi e gestione dei rapporti con le Società sportive affidatarie degli impianti;

c) impianti di illuminazione, impianti elettrici e tec-

nologici incluse le reti di servizi telematici ed informatici interni agli edifici;

d) aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi, boschi e giardini, incluse le scarpate stradali, verde cimiteriale, scolastico e spazi pubblici;

e) fabbricati, edifici scolastici ed in genere delle strutture pubbliche e gestione delle relative utenze energetiche;

f) cimiteri ed esecuzione delle operazioni cimiteriali;

- gestione di pronto intervento per tutte le attività aziendali;
- elaborazione progetti e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate dagli enti soci;
- attività di custodia di immobili, infrastrutture e aree pubbliche o di pubblica utilità;
- gestione amministrativa dei rapporti contrattuali e/o concessori stipulati con terzi relativi a fabbricati, aree, cimiteri ed impianti sportivi di proprietà degli enti soci;
- tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui ai punti precedenti;
- impianti semaforici singoli o complessi;
- sistemi per il controllo e la regolazione delle zone a traffico limitato;
- sistemi di regolazione, di indirizzo e di controllo del traffico e della mobilità urbana ed extraurbana;
- sistemi specifici di mobilità urbana ed extraurbana a basso impatto ambientale (velocipedi, veicoli elettrici, car-pooling, car-sharing ecc.);
- sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana;
- sistemi di controllo e di supporto tecnico alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada e di gestione delle attività amministrative connesse alla vigilanza urbana;
- funzioni per il rilascio delle autorizzazioni al transito compreso il roadpricing, alla sosta, all'occupazione di suolo pubblico;
- sosta libera e regolamentata, infrastrutture ed impianti per la sosta;
- segnaletica, decoro ed arredi urbani ed extraurbani complementari alla mobilità;
- strade, piazze, aree verdi, impianti sportivi;
- impianti di illuminazione su aree pubbliche ed impianti sportivi;
- attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità, della gestione e della valorizzazione del patrimonio pubblico, delle infrastrutture di interesse collettivo e generale e della sicurezza stradale.

Nel quadro delle attività sopra indicate, la Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, ivi compresa l'attività diretta all'acquisizione dei finanziamenti ne-

cessari, complementari ed affini, escluse operazioni di finanza derivata.

La Società può inoltre esercitare per gli enti soci le seguenti attività:

- gestione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti tecnologici con impatto sulla rete stradale, sulle aree verdi e sugli esistenti impianti con relativa riscossione degli importi dovuti;
- organizzazione e gestione del catasto stradale e impiantistico con aggiornamento e riclassificazione della rete stradale;
- servizi integrati per la gestione e manutenzione di immobili;
- redazione di perizie di stima di beni immobili o diritti relativi agli immobili;
- gestione di spazi pubblici in occasione di eventi e manifestazioni;
- attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo della realizzazione, gestione e manutenzione del patrimonio degli enti soci;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione del personale per l'applicazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche, gestionali ed organizzative nei settori di interesse istituzionale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.

3. La Società è l'apparato degli enti pubblici soci responsabile delle sopra elencate attività. Essa si occupa pertanto anche delle correlate funzioni e compiti di progettazione e realizzazione di impianti, opere e lavori, nel rispetto della specifica normativa applicabile ai gestori in house di servizi.

4. La Società effettua inoltre, nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella in tema di organismi in house providing, attività di supporto agli Enti pubblici azionisti:

- nelle attività di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
- nella costruzione di modelli e simulazioni;
- nelle attività di pianificazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica;
- nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi complementari al traffico [piani urbani del traffico, piani degli spostamenti (casa - posto di lavoro, casa - scuola, ecc.), rilevazioni della mobilità urbana ed extraurbana, ecc.];
- nella progettazione, realizzazione e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- nelle attività dei Mobility Manager;
- nell'attività di informazione e di servizio all'utenza;

- nell'attività di autorizzazione, gestione e di controllo dell'installazione di impianti per la pubblicità e per le affissioni;
  - supporto tecnico amministrativo alla riscossione e recupero dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
  - nelle attività di prevenzione della incidentalità stradale e di educazione stradale.
5. Nei limiti e ove consentito, e con le modalità e procedure ammesse dall'ordinamento:
- la Società può svolgere servizi ad altri enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti, secondo quanto previsto al successivo comma 6;
  - per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie;
  - può prestare garanzie per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale.
6. La società provvede a svolgere la propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi, e comunque è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento dei ricavi da vendite e prestazioni nello svolgimento dei compiti a esse affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita esclusivamente a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
7. In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
8. La società provvede all'acquisto di lavori, beni, forniture e servizi secondo la normativa dei contratti pubblici e secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing e sino alla sua persistente vigenza al decreto legislativo n. 50/2016.
9. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni ed i dati nel rispetto della normativa vigente in materia.

## TITOLO II

(Capitale sociale - azioni)

### ARTICOLO 5

1. La Società è a totale capitale pubblico.
2. La quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta

la durata della società.

3. La partecipazione dei soggetti pubblici soci sarà proporzionale ai conferimenti intervenuti.

4. Il capitale della società è di Euro 7.097.440,68 (settemilioninovantasettemilaquattrocentoquaranta virgola sessantotto) ed è diviso in n. 1.375.473 (unmilione-trecentosettantacinquemilaquattrocentosettantatre) azioni nominative ordinarie da euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna. I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dall'organo amministrativo nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

5. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti.

#### ARTICOLO 6

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

#### ARTICOLO 7

1. Il socio non può alienare le proprie azioni se non agli altri soci azionisti o a Comuni, Province, Unione di Comuni, Città Metropolitane, Comunità Isolane, Consorzi di Comuni ex art. 31 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che presentino profili di integrazioni territoriale e funzionale rispetto alle attività che la Società già svolge con i soci.

2. Pertanto il socio che voglia vendere, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta all'organo amministrativo della società indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto compreso tra i soggetti di cui al comma primo cui intende vendere nonché il prezzo di vendita.

3. La società, entro 30 (trenta) giorni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate ed il numero delle azioni che intendono acquistare.

4. In caso di pluralità di soci interessati, il numero delle azioni spettante ad ogni socio sarà calcolato in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute.

5. Ove le azioni non acquisite dagli altri soci non venissero effettivamente trasferite al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

6. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

7. Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di azioni poste in vendita, per la vendita ai soggetti di cui al comma primo, qualora l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci non copra integralmente tale quantitativo. È comunque da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 2 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra. Per questa ragione, l'organo amministrativo valuta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 1 e 2 ed al comma 1 del presente articolo e, nel caso detti requisiti non sussistano, l'organo amministrativo non autorizza il compimento dell'atto di trasferimento, che se compiuto, sarà inefficace verso la società ed i soci.

8. Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

9. Per le ipotesi considerate nel comma precedente, in caso di mancato accordo sul prezzo, si farà riferimento al prezzo offerto dai terzi o, in mancanza, a quello determinato da un perito arbitratore da nominarsi d'accordo tra le parti e, in caso di ulteriori disaccordi, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

10. Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

11. La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione di altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che l'organo amministrativo, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

12. In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'articolo 5, commi 1 e 2 del presente statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art.



2437 ter C.C..

13. E' fatto divieto assoluto ai soci di costituire diritti reali di garanzia sulle azioni di rispettiva titolarità, ovvero di assoggettare le stesse a gravami, oneri o altri diritti di terzi o costituire diritti di usufrutto sulle azioni. In ogni caso, qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto o dei soggetti destinato/i a subentrare nella posizione di socio/i, tale trasferimento potrà avvenire soltanto previa osservanza di tale procedura e nel rispetto del punto 2 e seguenti del presente articolo.

14. Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o sequestro e/o altro tipo di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il socio titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia per raccomandata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO III

(Assemblee)

#### ARTICOLO 8

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.. L'organo amministrativo deve altresì convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda scritta da un singolo socio e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno, nel caso in cui l'assemblea sia convocata su richiesta la relazione illustrativa dovrà essere predisposta dai soci richiedenti la convocazione dell'assemblea.

3. L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### ARTICOLO 9

1. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### ARTICOLO 10

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché entro la circoscrizione territoriale degli enti locali soci.

2. L'assemblea è convocata con raccomandata, telefax, messag-

gio di posta elettronica oppure qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, al domicilio, numero di fax o di posta elettronica risultante dal libro dei soci. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli Enti soci, l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione almeno 20 (venti) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea; qualora gli Enti soci comunichino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci senza attendere il decorso dei 20 (venti) giorni.

3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora della prima convocazione dell'assemblea e, in caso di necessità, la data e l'ora della seconda o ulteriore convocazione;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge.

4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Tuttavia, almeno il Presidente ed il segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 11

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ed abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2372 c.c., da conservarsi agli atti della società.

4. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di inter-



venire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

#### ARTICOLO 12

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano per carica presente.

2. In assenza di Amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

#### ARTICOLO 13

1. L'assemblea nomina un segretario scelto anche fra le persone esterne alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli intervenuti. Le deliberazioni delle assemblee sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

2. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario o dal notaio.

#### ARTICOLO 14

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 2369, comma 4° c.c., l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti enti locali soci che rappresentino il 94% (novantaquattro per cento) del capitale sociale.

2. Nelle fattispecie di cui all'art. 2369, comma 4° c.c., in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

3. L'assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei soci ai sensi dell'art. 31 del presente statuto, delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e in particolare:

I) approva il bilancio e la destinazione degli utili;

II) nomina l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;

III) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci nel rispetto delle norme specificamente applicabili alle società di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici soci rispondente al modello in house providing;

IV) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

V) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

VI) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

4. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre in merito alle autorizzazioni al compimento degli atti degli amministratori di seguito indicati:

(I) approvazione dei budget pluriennali ed annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale, proposti dall'organo amministrativo;

(II) interventi di importo superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) relativi alle dotazioni patrimoniali;

(III) esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

IV) sulla acquisizione, sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi affidati dagli enti locali;

V) sulle acquisizioni e sulle cessioni di partecipazioni, qualora previste dall'ordinamento;

VI) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti superiori ad euro 50.000 nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

VII) assunzione di attività e servizi ricompresi nello scopo sociale e la dismissione di attività o di servizi già esercitati;

VIII) l'emissione di prestiti obbligazionari.

#### ARTICOLO 15

1. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il 94% (novantaquattroper cento) del capitale sociale.

### TITOLO IV

#### (Amministrazione della società)

#### ARTICOLO 16

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, laddove la vigente normativa lo consenta e, qualora vi ricorrano i presupposti, per motivate ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile di 3 (tre) o 5 (cinque), che sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione dall'Assemblea.

2. L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. L'organo amministrativo viene eletto dall'Assemblea della

società, in conformità alla volontà degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'articolo 31 del presente statuto.

4. Qualora la società si doti di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata assicurando l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni di ineleggibilità, inconfirmità o incompatibilità nonché all'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.

6. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

7. La cessazione dall'ufficio dell'organo amministrativo e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di statuto; la non giustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la loro sostituzione.

8. Qualora l'amministrazione della società sia affidata all'amministratore unico, questi riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal presente Statuto.

9. L'Amministratore unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione, che deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'ordine del giorno e deve essere inviato per conoscenza ai soci. Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico verranno inviate per conoscenza ai Soci entro 7 (sette) giorni dall'adozione.

#### ARTICOLO 17

1. La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto, nonché il rispetto di quanto all'art. 31 del presente statuto.

2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali partecipate, che il Presidente trasmette agli enti locali ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci ai sensi del menzionato art. 31 dello statuto, nonché gli strumenti integrativi del governo societario eventualmente adottati e i

programmi di valutazione dei rischi predisposti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

#### ARTICOLO 18

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente al quale è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto e se costituiti non viene riconosciuto alcuna indennità, gettone di presenza od emolumento.

#### ARTICOLO 19

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale della società con firma libera, anche per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

2. Rappresenta la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori. Potrà rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

Sovrintende al regolare andamento della società.

4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, qualora nominato o dal Consigliere anziano.

5. La firma del Vice Presidente o del Consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

6. Le medesime disposizioni valgono anche per l'Amministratore unico, ove applicabili.

#### ARTICOLO 20

1. Il Consiglio, con l'unanimità degli Amministratori in carica, può nominare, tra di essi un solo Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

2. L'Amministratore delegato riferisce in merito all'operato nell'ambito della delega conferita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale.

3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446, 2447 del c.c..

#### ARTICOLO 21

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione nomina, sentita l'Assemblea dei soci, un Direttore Generale,

cui compete la gestione della società, tra cui, la definizione dell'organizzazione della società e la gestione del personale.

2. L'organo amministrativo, infine, ha la facoltà di nominare e revocare, sentita l'assemblea dei soci, procuratori speciali determinandone funzioni e poteri.

#### ARTICOLO 22

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, qualora nominato. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il Consigliere più anziano.

2. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica del Consigliere.

3. La convocazione è fatta nella sede legale in Imola o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve trasmettere a ciascun socio l'ordine del giorno delle adunanze entro lo stesso termine.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del terminale, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere documenti e di trasmetterne; tuttavia, almeno il Presidente ed il segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio di Amministrazione.

6. La convocazione ha luogo normalmente ogni 4 (quattro) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta e motivata ciascuno dei membri in carica.

#### ARTICOLO 23

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

3. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, quelle concernenti le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni, qualora previste dall'ordinamento, e il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioran-

za assoluta degli amministratori in carica.

4. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

#### ARTICOLO 24

1. Quando l'assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli Amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, nel rispetto della disciplina vigente e specificatamente applicabile ad una società in house providing. Non possono comunque essere assegnati agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento dell'attività ai quali sono riferiti. E' fatto divieto inoltre di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri degli organi sociali della società.

### TITOLO VI

(Collegio Sindacale e revisione legale dei conti)

#### ARTICOLO 25

1. L'assemblea ordinaria nomina secondo le norme in vigore, ed in conformità alla volontà degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'articolo 31 del presente statuto, il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti e ne nomina il Presidente e determina il compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi.

2. La cessazione dei Sindaci dalla carica per decorrenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

3. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

4. I compiti di revisione legale sulla società sono conferiti con specifico incarico dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata dell'organo di controllo ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. E' fatto divieto di assegnare i compiti di revisione legale al collegio sindacale.

5. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione è redatta nel rispetto dei principi di revisione e delle disposizioni di legge vigenti.

6. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, e



gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il mandato non può eccedere tre esercizi sociali.

7. Il revisore contabile o la società di revisione legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

8. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

#### TITOLO VII (Bilancio ed utili)

##### ARTICOLO 26

1. L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre.

2. Alla fine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge, da proporre entro i termini assieme alla propria relazione e a quella del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'assemblea.

##### ARTICOLO 27

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, previo accantonamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La parte degli utili reinvestita dovrà tenere conto della marginalità delle commesse che ogni socio conferisce alla società.

2. La rimanente parte verrà principalmente destinata al perseguimento degli scopi sociali, fatta salva un'adeguata remunerazione del capitale.

#### TITOLO VIII (Scioglimento)

##### ARTICOLO 28

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

#### TITOLO IX (Disposizioni generali)

##### ARTICOLO 29

1. Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.

##### ARTICOLO 30

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### ARTICOLO 31

1. Il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali soci o loro forme consortili nei confronti di AREA BLU S.p.A. e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti pubblici e la società.

2. Spettano agli enti pubblici Soci i seguenti poteri:

(a) direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, circa le modalità e condizioni di erogazione dei servizi da parte della società nonché circa la gestione della società stessa;

(b) elaborazione e modifica degli schemi tipo di contratto di servizio e relativi disciplinari;

(c) approvazione di unitari piani strategico-politici e finanziari della gestione societaria, del piano industriale e degli altri documenti di tipo programmatico;

(d) controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;

(e) controllo sugli equilibri economici e finanziari della società e dei conti annuali e infrannuali della Società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima);

(f) esprimersi sulla nomina e revoca degli organi sociali e del direttore generale;

(g) approvazione del bilancio d'esercizio;

(h) modifiche Statuto e l'adozione regolamenti societari per la gestione, il funzionamento ed il controllo interno;

(i) qualunque operazione su partecipazione a società, se previste dall'ordinamento, e modifiche ai loro statuti.

3. Gli enti pubblici soci esercitano tutti i diritti e le facoltà di cui al presente articolo in forma collettiva, mediante apposito Coordinamento dei soci, disciplinato da una convenzione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. A tal fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il Coordinamento degli enti pubblici soci stabilisce con cadenza annuale il programma della produzione dei beni e servizi che, tenuto conto dell'oggetto sociale, gli enti pubblici soci intendono svolgere e realizzare tramite AREA BLU S.p.A. Il programma può essere aggiornato semestralmente. Il programma e gli aggiornamenti vanno inoltrati alla Società entro una settimana dalla relativa deliberazione.

5. In esecuzione del proprio compito gestionale, AREA BLU S.p.A. redige appositi progetti di produzione dei beni e dei servizi oggetto della programmazione degli enti pubblici soci di cui al precedente comma. In particolare, i progetti

indicano il costo della produzione dei beni e dei servizi richiesti appositamente articolato per voci. Nella quantificazione dei costi di produzione vengono applicati obiettivi criteri di calcolo in stretta aderenza alle migliori condizioni praticate nel settore merceologico di riferimento. In conformità al principio di economicità ed allo statuto di AREA BLU S.p.A., tra i costi deve figurare anche la remunerazione del capitale investito nonché il rimborso degli oneri finanziari che debbono eventualmente essere sostenuti dalla società a causa del ritardo nei pagamenti da parte dell'amministrazione di riferimento.

6. I progetti gestionali di cui al comma precedente sono sottoposti a validazione da parte del Coordinamento dei soci, che allo scopo può avvalersi, per l'attività istruttoria, anche delle competenze degli uffici dei Soci.

7. L'esecuzione delle prestazioni di produzione di beni e servizi è regolata da appositi disciplinari di settore, sulla base di schemi tipo predisposti dal Coordinamento dei soci per singole materie, ambiti di intervento o progetti.

8. L'Organo Amministrativo di AREA BLU S.p.A. riferisce periodicamente al Coordinamento dei soci, che verifica, lo stato di attuazione degli obiettivi da esso fissati come sopra. A tal fine, l'organo amministrativo trasmette la relazione prevista dall'art. 17, comma 2 dello statuto, entro e non oltre la data del 30 Aprile ed il responsabile del controllo contabile la relazione di cui all'art. 2409 ter C.C. Il collegio sindacale relaziona sinteticamente agli enti pubblici soci, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 C.C., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

9. Ciascun socio, anche previa delibera del Coordinamento, può richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367 C.C. affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

10. Al fine di consentire ai soci mediante il Coordinamento l'espletamento delle funzioni e compiti di cui ai commi precedenti, il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società nonché gli atti di competenza dell'assemblea possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento dei soci.

11. Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente pubblico socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta - informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla so-

cietà. L'Organo di Amministrazione e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società.

12. Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci.

#### ARTICOLO 32

In caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati affidati a AREA BLU S.p.A. da parte degli Enti pubblici soci, essi provvedono al riassorbimento dei beni, delle dotazioni strumentali e, nelle modalità previste dall'ordinamento, delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione.